



AMI

Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani
Sezione Distrettuale di Catanzaro

22009102209		
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA		
N. 1031/21	Data 30 APR. 2021	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

PROTOCOLLO DI INTESA

Per l'istituzione di uno Sportello informativo sulla Mediazione Familiare

TRA

L'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, sezione distrettuale di Catanzaro, con sede in Castrolibero (CS), Via Sandro Pertini n.6, codice fiscale 97057770790, in persona del Presidente, avv. Margherita Corriere,

E

Il Tribunale di Paola, in persona del Presidente, dott.ssa Paola Del Giudice, con sede in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino n°9, C.F.: 86002040789,

Premesso

- Che, l'AMI, quale associazione forense riconosciuta dal CNF, ha come fine anche quello di promuovere la mediazione familiare per le coppie che si separano con lo scopo di ridurre la conflittualità e ripristinare quella matura comunicazione interrotta dal conflitto, fondamentale per un corretto dialogo essenziale per una adeguata condivisione della responsabilità genitoriale, importante per una armoniosa crescita affettivo-relazionale dei figli, che purtroppo spesso vengono coinvolti nella litigiosità dei loro genitori;
- Che, la mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie che affrontano la delicata fase della separazione. E' lo strumento che offre ai coniugi l'opportunità di fare ricorso alle proprie risorse per ottimizzare le loro competenze genitoriali, al fine di individuare e negoziare soluzioni che possano soddisfare i bisogni di tutti i membri della famiglia con particolare attenzione all'interesse dei figli;
- Che il mediatore familiare è un professionista super partes, con una formazione specifica che si adopera, con la garanzia del segreto professionale e in assoluta autonomia dal procedimento giudiziario, ad assistere la coppia nel raggiungimento e nella condivisione di una serena negoziazione su tutti gli aspetti che generano conflitto, siano essi di natura affettivo-relazionale che materiale, inerenti l'esercizio della comune responsabilità genitoriale, tra cui, la residenza dei figli, la gestione dei compiti educativi, l'equa distribuzione delle risorse economiche della famiglia, la divisione dei beni, la gestione delle proprietà comuni;
- Che, l'art. 13 della Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996, ratificata in Italia con la Legge 20/03/2003 n.77, contempla la possibilità del ricorso alla mediazione e ad altri metodi di soluzione dei conflitti, in vista del raggiungimento di soluzioni concordate utili al benessere dei figli ed a garanzia dei diritti dei bambini alle relazioni con entrambi i genitori;
- Che, l'art. 337 octies c.c. prevede che *"qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Paola DEL GIUDICE



Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani
Sezione Distrettuale di Catanzaro

337-ter c.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli";

- Che, la Legge 14/01/2013 n.4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) stabilisce che la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima alla Norma Tecnica UNI 11644/2016;
 - Che, sul territorio vi è un numero crescente di coppie che vivono situazioni di conflitto sia precedentemente che durante l'iter della separazione;
- Tanto premesso, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1

Obiettivi

- 1- Istituire uno Sportello informativo sulla Mediazione Familiare presso il Tribunale di Paola avente il fine di promuovere e diffondere la conoscenza e la cultura di tale istituto;
- 2- Deflazionare il contenzioso giudiziario nonché valorizzare e ottimizzare i rapporti collaborativi tra gli avvocati ed i Magistrati del Foro di Paola che si occupano dei procedimenti di famiglia;
- 3- Tutelare i minori coinvolti nelle dinamiche della separazione/divorzio;
- 4- Smorzare i conflitti tra le parti, anteponendo alla litigiosità un costruttivo e maturo dialogo.

Art. 2

- 1- L'AMI, sezione distrettuale di Catanzaro si impegna a garantire che i propri mediatori familiari siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 14/01/2013 n.4 a garanzia della qualità e professionalità dell'attività informativa resa alla utenza, e che siano in continuo aggiornamento professionale;
- 2- A tal proposito l'AMI designa l'avv. Marianna Famà quale mediatore familiare referente AMI del tirreno cosentino;

Art. 3

- 1- Il Tribunale di Paola mette a disposizione, a titolo gratuito un apposito locale, ritenuto idoneo dall'Associazione, per lo svolgimento dell'attività di informazione dell'istituendo Sportello informativo sulla Mediazione Familiare, sito presso il medesimo Palazzo di Giustizia, al piano terra;
- 2- Lo sportello informativo sarà operativo una volta alla settimana, dalle ore 10:00 alle ore 11.00;

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Paola DEL GIUDICE



**Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani**
Sezione Distrettuale di Catanzaro

- 3- Il professionista mediatore familiare designato dall'AMI sarà presente in Tribunale, nel giorno sopra indicato, prestando il proprio servizio a titolo gratuito e non potrà assumere incarico di difesa in giudizio di quelle coppie che si saranno rivolte al predetto sportello per avere informazioni sulla mediazione familiare;
- 4- Nello specifico l'attività del mediatore familiare consisterà nel dare alla coppia utili informazioni sul percorso di mediazione familiare, sulla sua durata e sulle sue finalità;
- 5- Il mediatore professionista informerà la coppia circa l'obbligo di riservatezza cui è obbligato su eventuali fatti dallo stesso appresi nello svolgimento della propria attività di orientamento, rendendola edotta, in particolare, del ruolo del mediatore, che sarà un professionista imparziale e neutrale, che cercherà di facilitare, attraverso le tecniche di mediazione, il dialogo interrotto dal conflitto.

Art. 4

- 1- Il presente protocollo ha durata annuale e gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

Paola li 30.4.21

Avv. Margherita Corriere
Presidente AMI sez. distr. Catanzaro

Dr.ssa Paola Del Giudice
Presidente Tribunale di Paola

Avv. Mario Pace
Presidente Ordine Avvocati di Paola